

Nota a Appello Torino, sentenza n. 699 del 16 aprile 2018 - L'esposizione nel contratto di leasing di un tasso nominale (TAN) in luogo del tasso leasing comporta l'applicazione sanzionatoria dei tassi BOT

di Dario Nardone e Fabrizio Cappelluti

La sentenza in commento è degna di nota in quanto statuisce che è una prassi scorretta quella, piuttosto diffusa, di indicare nei contratti di leasing un mero tasso nominale (TAN) anziché il tasso effettivo imposto dalla normativa di settore.

La Corte torinese perviene alla conclusione che siffatta prassi concretizzi una violazione del contenuto tipico e determinato dei contratti di leasing ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 8, violazione alla quale consegue, in via sanzionatoria, l'applicazione dei tassi sostituiti indotta dal medesimo art. 117 TUB, commi 4 e 7.

Le motivazioni della sentenza annotata sono senz'altro condivisibili e offrono ulteriori spunti di riflessione.

Nel Titolo X Capitolo 1 Sezione III (intitolata "Contratti") delle Istruzioni di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti (Circolare Banca d'Italia n. 229, in vigore alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria in esame della Corte territoriale), le cui disposizioni si applicano anche alle operazioni di leasing finanziario (leasing), al paragrafo 3 "Contenuto dei contratti", viene disposto che *"Con particolare riferimento ai tassi di interesse, ai sensi della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (cfr. Allegato B), i contratti indicano la periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione"*.

Esclusivamente per le operazioni di leasing finanziario, l'impianto normativo sulla trasparenza impone agli intermediari di indicare nei fogli informativi e nei Documenti di Sintesi (Titolo X Capitolo 1 Sezione II), nonché nei contratti (Titolo X Capitolo 1 Sezione III, paragrafo 3, nota 3), in luogo del tasso di interesse (I.S.C. o T.A.E.G.) previsto per i mutui, le aperture di credito e gli altri finanziamenti, il tasso interno di attualizzazione (più comunemente detto Tasso Leasing).

Il Tasso Leasing rappresenta, come indicato nelle Istruzioni sulla Trasparenza (Titolo X Capitolo 1 Sezione II, paragrafo 3.1, nota 2), il tasso *"per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti"*.

Dunque, per espressa definizione che ne danno le Istruzioni di Trasparenza, il Tasso Leasing è un Tasso Effettivo che varia anche in base alla periodicità dei flussi di restituzione del capitale finanziato ed aumenta al crescere del numero di tali flussi concordati nell'arco di un anno.

Certamente il Tasso Leasing non è un tasso nominale.

Più precisamente, nei contratti di leasing l'applicazione di un tasso al suo valore nominale, in combinazione con la durata prestabilita del contratto, con l'ammontare del canone iniziale (o

maxi canone) e con l'ammontare del prezzo finale di acquisto del bene, va a determinare l'importo periodico costante dei canoni di locazione e la quota di interessi contenuta sia in ciascuno di essi che nel prezzo finale di acquisto del bene.

Ora, solo nel caso in cui si costruisca un piano di ammortamento con periodicità annuale dei canoni, il tasso nominale prescelto viene a coincidere con il Tasso Leasing esattamente come definito nelle Istruzioni; diversamente, optando per una periodicità infrannuale dei canoni (sia essa mensile o bimestrale o trimestrale, etc.), viene meno la perfetta sovrapposizione tra il tasso nominale e il Tasso Leasing ed emerge una discrasia tra i due tassi che cresce all'aumentare della frequenza di periodicizzazione infrannuale prescelta dei canoni.

Usando un parallelismo, il rapporto tra Tasso Nominale e Tasso Leasing è il medesimo di quello tra TAN e TAE nella classica forma di finanziamento rappresentata dal mutuo.

Il TAN (Tasso annuo nominale) esprime un tasso semplice che diverge dal TAE (Tasso annuo effettivo) nel momento in cui agisce l'effetto della capitalizzazione, la quale si innesca allorquando, come abbiamo detto in precedenza, si stabiliscono i flussi di ammortamento ad intervalli di tempo infrannuali.

Non includendo l'effetto della capitalizzazione, il TAN ha un valore tipicamente inferiore a quello dell'effettivo interesse percepito e deve pertanto essere convertito in un tasso annuo effettivo.

Dal punto di vista matematico, il metodo generale usato per convertire un tasso nominale annuo nel relativo tasso effettivo consiste nel suddividere l'anno in un numero "m" di periodi di uguale durata (corrispondenti agli intervalli di capitalizzazione); il tasso di interesse per ciascuno degli "m" periodi è dunque i/m , dove i è il tasso nominale.

Per ciascun periodo il conto cresce di $1 + (i / m)$; dopo k periodi l'incremento è di $[1 + (i / m)]^k$ ed alla fine dell'anno, composto da "m" periodi, risulterà di $[1 + (i / m)]^m$.

Di conseguenza, per esprimere il tasso effettivo a partire da quello nominale, si impiega la seguente formula: $TAE = [1 + (TAN / m)]^m - 1$.

Il TAE aumenta all'aumentare della frequenza di capitalizzazione, per la possibilità di guadagnare rapidamente interessi sugli interessi; una somma può essere capitalizzata anche con una frequenza maggiore di quella giornaliera, che può essere ad esempio oraria oppure al minuto, sino a giungere al limite della capitalizzazione continua, secondo la quale si calcola l'interesse istante per istante.

In maniera speculare, il valore attuale di una serie di flussi di cassa ($x_0, x_1, \dots, x_n$) può essere calcolato valutando separatamente ciascun flusso. Il valore attuale del primo elemento x_0 è semplicemente il valore stesso, non occorrendo alcuno sconto; il secondo flusso, invece, dev'essere scontato per un periodo, riducendosi al valore di $x_1 / (1 + i)$. Proseguendo con questo metodo, il valore attuale dell'intera successione risulterà pari a: $VA = x_0 + x_1/(1 + i) + x_2/(1 + i)^2 + \dots + x_n/(1 + i)^n$.

Pertanto, mentre nel Testo Unico Bancario, con specifico riferimento al contenuto minimo dei contratti di mutuo stipulati prima dell'anno 2003 - anno in cui è stata resa obbligatoria l'esposizione dell'I.S.C. -, si fa riferimento unicamente ad un generico "tasso di interesse", che ha generato discordanti interpretazioni circa la sua reale portata (per alcuni espressione del mero

TAN, per altri, invece, riferito al tasso effettivo o TAEG), nella normativa sulla Trasparenza, invece, con riferimento ai contratti di leasing, il riferimento non si presta a diverse letture essendo chiaramente ed inequivocabilmente indicata l'essenza del Tasso Leasing, il quale, in applicazione dei corretti principi di matematica finanziaria, non può che essere, senza dubbio alcuno, l'unico Tasso che soddisfa pienamente la definizione che ne dà la normativa sulla Trasparenza.

Se un contratto di Leasing riporta erroneamente come valore del Tasso Leasing quello del tasso nominale, fornisce una distorta informativa al contraente più debole, inconsapevole di sottoscrivere un contratto con un tasso in realtà più oneroso di quello in cui confidava al momento della sottoscrizione e che gli era stato comunicato nei documenti precontrattuali e contrattuali: riportare il tasso nominale indicandolo come "tasso leasing" equivale ad esporre nel foglio informativo, nel contratto e nel documento di sintesi, un tasso diverso (inferiore) da quello effettivo (maggiore) costituito dal tasso interno di attualizzazione o Tasso Leasing.

Se, come precisa la Corte territoriale, l'esposizione del tasso nominale in luogo del tasso leasing costituisce una violazione del "*contenuto tipico e determinato del contratto di leasing*" ex art. 117 TUB, comma 8, (che, se violato, comporta l'applicazione sanzionatoria dei tassi sostitutivi ai sensi dei commi 4 e 7), parimenti un tale illecito comportamento concretizza anche una violazione delle disposizioni sulla Trasparenza e della corretta informazione fornita ai clienti utilizzatori da parte delle società concedenti - al pari di quanto previsto per i mutui in caso di discrasia tra l'Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.) dichiarato e quello effettivo applicato - e comporta la nullità delle relative clausole contrattuali con conseguente applicazione, come disposto nella nota (4) al paragrafo 3 Sezione III Contenuto dei contratti, in luogo del tasso convenzionale del "*tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive*".

In conclusione, sembra possibile affermare che la violazione *de qua* comporta l'applicazione sanzionatoria dei tassi BOT sia ai sensi dell'art. 117, commi 4 e 7 (per violazione del comma 8, inerente il contenuto minimo dei contratti), sia ai sensi della norma specifica per i leasing sulla trasparenza di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 229.

Pescara, lì 12 dicembre 2018